

STATUTO

**CASA DEI BAMBINI
COOPERATIVA SOCIALE A R.
L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AMANTEA CS VIA NAZIONALE 96/A

Numero REA: CS - 228886

Codice fiscale: 03344040781

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2014 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Art. 1 (Denominazione)	
	1.1 E' costituita la società cooperativa sociale denominata	
	"CASA DEI BAMBINI coop. sociale a r. l." di tipo "A"	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Amantea.	
	1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di offrire servizi ai propri soci, a condizioni più vantaggiose, rispetto a quelle offerte dal mercato ed a terzi.	
	3.2 La Cooperativa può pertanto operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	

	4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come sco-	
	po la promozione umana e l'integrazione sociale attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi in età scolare e	
	prescolare, l'assistenza alla prima infanzia e la promozione dei	
	diritti dei minori ed in particolare dei bambini con disagio psi-	
	co-sociale e a rischio di distorsione del processo di crescita, la	
	gestione di servizi domiciliari di assistenza sociale e dei servizi	
	tutelari ad anziani, disabili e portatori di handicap.	
	La società, considerata l'attività mutualistica così come definita	
	all'articolo precedente con riferimento ai requisiti ed agli interes-	
	si dei soci, ha per oggetto:	
	- Gestione di asili nido e scuole paritarie;	
	- Organizzare e condurre centri estivi e attività di ludoteca;	
	- Svolgere attività motorie in palestre e riabilitazione ai bambini	
	ed agli anziani;	
	- Svolgere assistenza socio-sanitaria domiciliare ed in centri or-	
	ganizzati alle persone disabili ed agli anziani;	
	- Svolgere attività ricreative, culturali e sportive, nonché attività	
	di intrattenimento, spettacolo e altre attività collegate e dei par-	
	chi di divertimento;	
	- Svolgere l'attività di servizi alle famiglie;	
	- Svolgere l'attività di biblioteca, archivi, musei e altre attività	
	culturali;	

	- Svolgere l'attività e l'organizzazione di convegni, seminari, ecc;	
	- Operare nel settore della formazione e riqualificazione del personale attraverso la progettazione, la organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale e di alta formazione;	
	- Partecipare a programmi e bandi promossi dall'Unione Europea, dai Ministeri di Stato, dalle Regioni e da ogni altro Ente pubblico privato nel settore della formazione;	
	- Assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni, e da qualsiasi Ente pubblico, nonché da privati, incarichi per redigere piani e strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione nel settore dei servizi sociali e sanitari, la concessione di servizi, l'esecuzione di forniture;	
	- Segretariato sociale, centri di aggregazione sociale; assistenza socio-pedagogica; centri di servizi per l'infanzia, prevenzione, promozione ed aggregazione sociale; , assistenza economica e pronto intervento; ; interventi per l'integrazione sociale; affidamenti estero familiari; interventi connessi alle competenze delle autorità giudiziarie e penitenziarie; servizi residenziali, semi-residenziali e diurni (gruppi appartamento, Comunità educativo-assistenziale, Comunità terapeutica, case di riposo), centri di vacanza; studi e ricerche, programmazione, consulenza ed assistenza per l'elaborazione dei piani socio assistenziali e sanitari.	
	- Attività sanitarie connesse con la prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie fisiche e psichiche, ovvero attività attinenti a tali campi; attività di bonifica e salvaguardia	

	dell'ambiente di vita e di lavoro ovvero attività attinenti a tali	
	campi; attività di prevenzione di fattori di rischio sanitario e so-	
	ciale ovvero attività attinenti a tali campi; attività di formazione	
	professionale per operatori sanitari e per utenti, di produzione di	
	sussidi didattici ovvero attività attinenti a tali campi; attività di	
	progettazione e di programmazione di servizi per la collettività	
	sia in campo sanitario sia in ogni altro settore per l'erogazione di	
	prestazione ai cittadini ovvero attività attinenti a tali campi.	
	- Attività di gestione diretta ed in convenzione con Enti Pubblici	
	e privati di strutture residenziali, semi-residenziali, centri sociali,	
	di servizi a domicilio e per interventi comunque denominati per	
	l'erogazione di prestazione di servizi sanitari, di prevenzione di	
	malattie e per la bonifica e la salvaguardia dell'ambiente di vita e	
	di lavoro, ovvero attività attinenti a tali campi; attività di educa-	
	zione sociale, sanitaria e ambientale ovvero attività attinenti a	
	tali campi.	
	Tutte le prestazioni si intendono offerte rispettivamente a tutti i	
	cittadini ed in particolare a quelli a rischio di emarginazione qua-	
	li: anziani, minori, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, im-	
	migrati, nomadi, ragazze madri ed altri soggetti a rischio di e-	
	marginazione sociale;	
	- Attività di tutela della salute, della dignità e per le pari oppor-	
	tunità della donna attraverso la gestione diretta ed in convenzio-	
	ne con Enti Pubblici e privati di strutture destinate a tali servizi	
	per interventi negli: asili nido, consultori familiari, centri donna,	

	centri contro la violenza, o comunque denominati.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti	
	Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I.,	
	per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;	
	potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo	
	Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Pri-	
	vati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici ne-	
	cessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assume-	
	re partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento	
	e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale secondo i criteri ed i limiti fissa-	
	ti dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con ap-	
	posito regolamento approvato dall'assemblea. E' tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	<u>SOCI COOPERATORI</u>	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	

	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che	
	sono in possesso dei requisiti professionali e di lavoro richiesti	
	per lo svolgimento dell'attività sociale, come sopra definita sub	
	art.4.	
	5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le per-	
	sone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'atti-	
	vità economica della cooperativa.	
	5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che eserciti-	
	no, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e disloca-	
	zione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impre-	
	sa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concor-	
	renza o in posizione di conflitto con essa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprov-	
	visti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ra-	
	gione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che	
	debbono completare o integrare la loro formazione professionale	
	in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in	

	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coope-	
	rativa.	
	6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che	
	sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le stra-	
	teghe di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio	
	speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo	
	della cooperativa;	
	3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sotto-	
	scrivere al momento dell'ammissione.	
	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'art.25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione	
	ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa.	
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di vo-	
	to solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e	
	non può rappresentare altri soci.	
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	

	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.	
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale	
	può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarci-	
	mento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il reces-	
	so ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rap-	
	porto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1	
	del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei dove-	
	ri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportu-	
	nità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del	
	suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale	
	collaborazione con la compagine societaria; il mancato adegua-	
	mento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrati-	
	vo anche prima del termine fissato al momento della sua am-	
	missione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	

	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scaden-	
	za del predetto periodo, apposita domanda all'Organo ammini-	
	strativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui	
	all'art. 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'inte-	
	ressato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali.	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisi-	

	che, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti in-	
	formazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la	
	sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di	
	meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di	
	cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività	
	economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci .	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di	
	60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	

	sione della successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad ogget-	
	to denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero mini-	
	mo di quote pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può es-	
	sere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indi-	
	cazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizza-	
	zione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere ef-	
	fettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto	
	dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	

	richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Orga-	
	no amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di i-	
	struttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi so-	
	ciali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del so-	
	cio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperati-	
	va.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno dirit-	
	to di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	

	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'ammini-	
	strazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il	
	quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro dieci	
	giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestiva-	
	mente al richiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiu-	
	dizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni	
	contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazio-	
	ne se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera racco-	
	mandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscri-	
	zione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima,	
	con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domi-	
	cilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che	
	legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è eserci-	
	tato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la	
	delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento	
	della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il re-	
	cesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo am-	
	ministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato	

tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscono il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno dieci giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo ammini-	
	strativo.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla co-	
	municazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina an-	
	che la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimbor-	
	so del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato ai sensi dei successivi artt. 24.6 lett. c) e 25 , la cui	
	liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	rezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazio-	
	ne del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota	
	assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 <i>quinquies</i> , la cui liqui-	
	dazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta	

	in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazio-	
	ne del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettiva-	
	mente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente art. 15 .	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presenta-	
	re, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spet-	
	tanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale	
	risultino gli aventi diritto.	
	16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappre-	
	senterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si	
	applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..	
	16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società	
	subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deli-	
	berazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti	
	con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In	
	manca si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15 .	
	16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgarsi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di	
	morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il	

	proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-	
	bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in fa-	
	vore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di ap-	
	provazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo	
	amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b),	
	c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della pre-	
	stazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche	
	fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	

	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto ef-	
	fetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associati-	
	vo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è ob-	
	bligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso	
	modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	18.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con delibera-	
	zione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui al-	
	l'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli	
	scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere am-	
	messi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche,	
	nei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad ogget-	
	to denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te trasferibili del valore di Euro 200,00 (duecento virgola zero	
	zero) ciascuna.	
	19.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote	
	pari a due.	

	Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	20.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei so-	
	ci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'Organo amministrativo.	
	20.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente in-	
	dicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il so-	
	cio potrà vendere a chiunque.	
	20.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-	
	stratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione.	
	Art. 21 (Deliberazione di emissione)	
	21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo am-	
	ministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quo-	
	te emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali	
	privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di re-	
	munerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2	
	punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	

	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	21.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta-	
	no da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, se-	
	condo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'e-	
	missione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare	
	il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei	
	soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi por-	
	tati.	
	21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere	
	alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ulti-	
	me graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferi-	
	menti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il	
	capitale conferito dai soci ordinari.	
	21.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei ti-	
	toli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sov-	
	ventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei	

	soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente ar-	
	ticolo.	
	22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previ-	
	ste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel	
	Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24.6,	
	lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsa-	
	te ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o pre-	
	vista per legge.	
	23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte.	
	23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), so-	

	no indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite	
	tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto	
	del suo scioglimento.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	24.1 L'esercizio sociale va dall'01 gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2014.	
	24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilan-	
	cio.	
	24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separa-	
	tamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	24.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle	
	relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specifica-	
	mente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico.	
	24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	

	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per	
	cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed al-	
	le condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamen-	
	te versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge	
	ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.	
	24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-	
	tuzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci	
	non cooperatori.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mu-	
	tualistica.	
	25.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribui-	
	to mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	

	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutuali-	
	stici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo	
	quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	<u>Decisioni dei soci. Competenze e modalità</u>	
	Art. 26 (Decisioni dei soci)	
	26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competen-	
	za dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della	
	società, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Pre-	
	sidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori,	
	dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;	

	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	
	amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun	
	socio.	
	26.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c),	
	f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettiva-	
	mente, di cui agli artt. 27 e 28 .	
	26.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e),	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-	
	mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spett-	
	tanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazio-	
	ne assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30 .	
	Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	27.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più	
	amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo	
	dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che	
	deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta	
	devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consul-	
	tazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informa-	
	zione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della de-	
	cisione da adottare.	
	27.2 Ai soci è assegnato il termine di dieci giorni per trasmette-	
	re la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al	

	documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso ter-	
	mine, purchè non inferiore a giorni cinque e non superiore a	
	giorni trenta.	
	27.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	27.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto	
	è considerata voto contrario.	
	27.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni	
	ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli ammi-	
	nistratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale	
	da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la sca-	
	denza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento og-	
	getto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni	
	dei soci.	
	27.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'e-	
	spressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla	
	società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e	
	spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscrit-	
	to)	

	28.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di	
	decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non	
	manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in a-	
	desione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del pre-	
	cedente art. 27 . Esso consiste in una dichiarazione resa da cia-	
	scun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento ogget-	
	to della proposta di decisione, del quale il socio consenziente di-	
	chiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono	
	essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento.	
	28.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora	
	pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro die-	
	ci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi	
	di tanti soci che raggiungano il <i>quorum</i> deliberativo previsto al	
	successivo art. 29.2 .	
	28.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti	
	ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli ammini-	
	stratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonchè la quota di capitale	
	da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la sca-	
	denza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento og-	
	getto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	28.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo	

	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni	
	dei soci.	
	28.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione	
	della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.	
	Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su	
	supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o con-	
	senso espresso per iscritto: diritto di voto e <i>quorum</i>)	
	29.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli	
	artt. 27 e 28 del presente statuto, se iscritto a libro soci da al-	
	meno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio coopera-	
	tore o i voti previsti dall'art. 21.2 se socio sovventore oppure	
	dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona giuridica.	
	29.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il vo-	
	to favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assem-	
	bleare)	
	30.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espressamente	
	previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quan-	
	do lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deli-	
	berazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	

	30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	
	strativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè nel-	
	l'ambito del territorio italiano.	
	30.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire	
	la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio	
	risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo te-	
	lefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve esse-	
	re spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o	
	allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati	
	dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie	
	da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista u-	
	na data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella	
	adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risul-	
	tasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste	
	ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso	
	in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il <i>quo-</i>	
	<i>rum</i> costitutivo necessario.	
	30.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggio-	
	ranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.	

	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente infor-	
	mato.	
	Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assem-	
	bleare: costituzione e <i>quorum</i> deliberativi)	
	31.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati a-	
	venti diritto al voto.	
	31.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul	
	cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla	
	fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale	
	anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima	
	quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere	
	prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	32.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normal-	
	mente col sistema della alzata di mano, salvo diversa delibera-	
	zione dell'Assemblea.	
	32.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	32.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislo-	

	cati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del	
	proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'i-	
	dentità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgi-	
	mento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-	
	mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne	
	siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei	
	quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti	
	il presidente e il segretario.	
	Art. 33 (Voto)	
	33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	

	33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2 .	
	33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3 , è	
	possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione	
	all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in	
	conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	33.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-	
	vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non	
	può rappresentare più di un socio. La delega non può essere ri-	
	lasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	34.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei pre-	
	senti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La	
	nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto	
	da un notaio.	
	TITOLO VII	
	<u>Amministrazione</u>	
	Art. 35 (Amministrazione)	

	35.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina,	
	da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	35.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Con-	
	siglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un nume-	
	ro di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà	
	determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	35.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, op-	
	pure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridi-	
	che.	
	35.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissa-	
	zione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissio-	
	ni.	
	35.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice pre-	
	sidente.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	36.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione	
	dei soci dalla legge.	
	36.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c.,	
	dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	

	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci , ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando-	
	ne il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
	delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammini-	
	stratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della ge-	
	stione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazio-	
	ni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	36.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per mi-	
	gliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa,	
	potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone,	
	con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)	
	37.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consi-	
	glio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto	
	previsto nel successivo art. 38 , sono adottate mediante consul-	
	tazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per i-	
	scritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella	
	prima riunione dopo la nomina.	
	37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente	
	ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di	
	deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sin-	
	daci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	

	prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adequata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	37.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di	
	decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non ma-	
	nifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri,	
	in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consi-	
	ste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito	
	e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del	
	quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficiente-	
	mente informato. I consensi possono essere trasmessi con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consen-	
	so.	
	37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può es-	
	sere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica.	
	37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il vo-	
	to favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)	
	38.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in	
	carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal pre-	
	sente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazio-	
	ne debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	

	38.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente	
	con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo i-	
	doneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno	
	cinque giorni prima dell'adunanza.	
	38.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 39 (Integrazione del Consiglio)	
	39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 c.c.	
	39.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la	
	sostituzione dei mancanti.	
	39.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore u-	
	nico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci	
	deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammini-	
	strazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Ammini-	
	stratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare	
	ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua so-	
	stituzione.	
	Art. 40 (Compensi agli Amministratori)	
	40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dov-	

	ti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	
	minato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sinda-	
	cale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Ammini-	
	stratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno	
	di essi.	
	Art. 41 (Rappresentanza)	
	41.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo ammini-	
	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai	
	terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò	
	sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilascian-	
	done liberatorie quietanze.	
	41.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'og-	
	getto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti	
	bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso i-	
	stituti finanziari.	
	41.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procu-	
	ratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque	
	grado di giurisdizione.	
	41.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	41.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita de-	
	libera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procu-	
	re, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori op-	

	pure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	TITOLO VIII	
	<u>Organo di controllo</u>	
	Art. 42 (Collegio sindacale)	
	42.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c.,	
	i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha an-	
	che funzioni di controllo contabile, se non è obbligato al bilancio	
	consolidato.	
	42.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	con decisione dei soci.	
	42.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.	
	Art. 43 (Compiti)	
	43.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabi-	
	le previste dall'art. 2409 <i>ter</i> c.c. Esso inoltre vigila sull'osservan-	
	za della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	Art. 44 (Organo di controllo facoltativo)	
	44.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria	
	ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere no-	

	minato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e	
	di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito pres-	
	so il Ministero della Giustizia.	
	44.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del	
	revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga	
	un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli	
	2397 e seguenti c.c.	
	TITOLO IX	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	45.1 La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenu-	
	ta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi	
	le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inatti-	
	vità dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 <i>quater</i> e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	45.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge	
	nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.	
	45.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata	
	dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori deter-	
	minando:	

	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento	
	del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consi-	
	glio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)	
	46.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità	
	previste dalla legge.	
	TITOLO X	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determi-	
	nando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutua-	
	listica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regola-	
	menti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'As-	
	semblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie	
	47.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	

48.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

48.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

49.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Antonella Cordiale, Francesco Amato, Franca Maria Amato,